

farsi al Parlamento. Io non le impongo la restituzione nell'anno dopo. Si faccia come si fa per i comuni dalla Cassa dei depositi, e l'onorevole relatore conosca meglio di me tale legge, e sa che può estendersi a 10 anni il termine della restituzione.

Io domando dunque se un prestito fatto nel modo che si fa ai comuni, cioè in modo da poter protrarre la restituzione a 10 anni, sia un toglierle presentemente i mezzi. La mia proposta è quella di avvertire il Parlamento che vada guardando a non fare un passo di reazione, affinché non si tolga la libertà quando sarà riconosciuto che la Cassa, coi mezzi che le furono assegnati, non può sopperire ai carichi ingiuntile, non si tolga il mezzo unico che ha di valersi di questa occasione per estendere la riforma l'anno scorso conquistata.

**FALQUI-PES, relatore.** Io mi trovo in debito di aggiungere ancora due parole in risposta all'onorevole Mellana. Egli diceva che non esiste quest'obbligo allo Stato di dover restituire il clero: io lo richiamerò alle disposizioni contenute nella legge 15 aprile 1851.

Che cosa ha fatto il Governo con questa legge? Esso ha riconosciuto, tra le svariate contribuzioni che gravavano sulla Sardegna, la prestazione cui andavano soggetti gli isolani delle decime sul frutto lordo che percevevano dai loro terreni; si è penetrato dell'enormità della gravanza e, volendo apportare un rimedio a quest'enormità non meno che all'ingiustizia del riparto delle altre imposte, ha diviso di sopprimere le decime, di far cessare le tante e svariate contribuzioni, e di ridurre le medesime ad un'imposta unica della contribuzione prediale, che fu in seguito fissata al dieci per cento sul reddito netto.

Dal momento adunque che gli isolani pagano questa prestazione allo Stato, lo Stato doveva assumere il peso del pagamento degli assegni al clero, che non riceveva più le decime.

Diceva poi l'onorevole Mellana che non si deve...

**MELLANA.** Mi permetta un'interruzione. Le decime furono abolite prima della legge che riguarda gli assegni al clero di Sardegna, quindi non si debbono connettere queste due cose insieme.

Se confonde una disposizione che ha nulla che fare coll'altra, vuol indurre la Camera in errore.

**FALQUI-PES, relatore.** A mia volta io lo pregherò di osservare che questa cosa appunto era stata contemplata; e per convincerlo non ho che a leggere gli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1851:

« I vari contributi dovuti all'erario dello Stato nell'isola di Sardegna, sotto il titolo di donativo ordinario e straordinario ecclesiastico e laicale, sussidio ecclesiastico, ponti e strade, paglia, torri, prestazioni feudali e pecuniarie surrogate alle feudali, pagati dalle città, comuni, corpi morali od individui, sono aboliti dal 1° gennaio 1853.

« Sono pure abolite (ecco l'articolo 2), Sono pure abolite, a datare dalla suddetta epoca, le decime di qualunque natura pagate finora sotto qualsiasi titolo al clero, corporazioni ed istituzioni dell'isola. »

E soggiunge l'alinea: « sarà per la stessa epoca fatto al clero, e per il servizio del culto, un assegnamento da determinarsi per legge. »

So di che? Sulla nuova imposta prediale che andava a stabilirsi...

**MELLANA.** Questo assegnamento si fa precisamente incaricandone la Cassa ecclesiastica.

**ASPRONI.** Legga l'articolo 5.

**FALQUI-PES, relatore.** È quello che dice: « È stabilita da quell'epoca in poi nell'isola di Sardegna una nuova contribuzione prediale la quale dovrà ripartirsi indistintamente sulla proprietà fondiaria in proporzione del reddito netto imponibile. »

buzione prediale la quale dovrà ripartirsi indistintamente sulla proprietà fondiaria in proporzione del reddito netto imponibile. »

Vede dunque l'onorevole Mellana che il principio è sanzionato per legge, e non è il caso di mutarlo ad ogni momento.

Aggiungo poi che, se la legge 25 marzo 1855 determinava che si stanziasse in bilancio solamente la somma necessaria al clero di Sardegna per gli anni 1853 e 1854, ciò avvenne perchè il Governo si proponeva di soccorrervi altrimenti. Ora come vi ha egli provveduto? Colla legge appunto che è stata poi sanzionata al 29 maggio con cui era stata stabilita la Cassa ecclesiastica appunto per sopperire a quegli impegni. La classificazione dei medesimi è fatta nella stessa legge, ed in conseguenza è l'esecuzione di questa legge che noi dobbiamo avere in mira al momento.

Ora l'esecuzione di questa legge è quella appunto che tende ad impedire che si accetti l'emendamento dell'onorevole Mellana, perchè, come ho detto, se potrà la Cassa ecclesiastica essere in grado di restituire la somma che riceve a prestito in quest'anno, egli sospende per l'anno venturo il miglioramento della sorte dei parroci, perchè si dovrebbe prima prelevare la somma che vorrebbe si pagasse per interessi.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Mellana così concepita:

« La Cassa ecclesiastica dovrà corrispondere sulla somma mutuata dalle finanze dello Stato gli interessi, ed eseguire la restituzione del prestito in conformità, quanto ai primi, dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1856, e quanto alla restituzione, in conformità dell'articolo 17 della legge 18 novembre 1850. »

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Ora metto ai voti l'aggiunta del deputato Biancheri. La rileggo:

« Sulle somme avute a mutuo dalle regie finanze, la Cassa ecclesiastica dovrà corrispondere alle stesse un annuo interesse eguale alla media degli interessi da queste stabiliti nell'emissione dei Buoni del Tesoro. »

**MELLANA.** Se dieci deputati mi appoggiano, domando lo scrutinio per divisione.

Voci. Sì! sì!

(Si alzano più di dieci deputati.)

**PRESIDENTE.** Domandandosi la votazione per appello nominale, si procederà a questo scrutinio. Coloro che risponderanno sì, s'intenderà che votano per l'aggiunta: coloro che rispondono no, votano contro.

Risultamento delle votazioni:

Si dichiarano favorevoli i seguenti deputati:

Airenti — Ara — Asproni — Bertini — Bersezio — Biancheri — Billet — Borella — Botta — Bottero — Bottone — Brunet — Cadorna C. — Canalis — Cantara — Cavallini — Chenal — Cobianchi — Daviani — Demarchi — Demaria — Farina M. — Farini — Gallenga — Gallo — Germanetti — Geymes — Giovanola — Louaraz — Marassi — Marco — Mari — Martelli — Martinet — Mezza Andrea — Mazza Pietro — Mellana — Michelini A. — Moia — Monticelli — Musso — Pallavicini G. — Pateri — Polto — Ravina — Robecchi — Saraceo — Solaroli — Tegas — Valerio — Valvassori — Vicari.

Sono contrari i seguenti deputati:

Annoni — Arconati — Arnulfo — Balbi — Benintendi — Berti — Bezzi — Bianchetti — Boimida — Bon-Compagni — Briguone — Buffa — Buraggi — Campana — Castelli — Ca-